

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/75 DELLA COMMISSIONE****del 12 settembre 1975****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi e lunghi  
destinato al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 16 aprile 1975 la Commissione delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 9 827 tonnellate di riso semigreggio, ossia 2 000 tonnellate di riso lavorato a grani tondi e 5 000 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, al comitato internazionale della Croce Rossa, di 2 000 tonnellate di riso lavorato a grani tondi e di 5 000 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di ricevimento della merce.

Le spese eventuali di contrastallio al porto di sbarco sono a carico del comitato internazionale della Croce Rossa. I loro saggi e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità e il trasportatore, devono essere preventivamente convenuti fra detto mandatario e il ricevitore del paese destinatario.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif, dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, nel porto di Da-Nang.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalle parole:

« Riz — Don de la Communauté économique européenne / Action du Comité international de la Croix-Rouge ».

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 22 settembre 1975.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 22 settembre 1975, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 6 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.

3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono:

— il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %;

— negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle

spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi e lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 5 %,
- grani gessati: massimo 3 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1 %,
- grani macchiati: massimo 0,50 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,125 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi e lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 5 %,
- grani gessati: massimo 3 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1 %,
- grani macchiati: massimo 0,50 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,125 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---